



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -

Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -

Oggetto

ESECUZIONE FORZATA - esclusione di questioni di competenza dall'ambito dello stesso ufficio su opposizione esecutiva

Ud. 05/12/2012 CC

R.G.N. 8337/2011

Cron 23886

Rep

C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8337-2011 proposto da:

F C [redacted], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIROLI 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSTO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato OLIVA MARGHERITA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

B M [redacted]

- intimata -

avverso la sentenza n. 153/2010 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE del 22.3.2010, depositata il 24/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

9067
12



È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONI.

Svolgimento del processo

I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., datata 26.4.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Nocera Inf. 24.3.10, n. 153:

«1. – ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice del tribunale di Nocera Inferiore, da lui adito in opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto per rilascio intimatogli da , ha dichiarato “inammissibile la domanda per incompetenza funzionale del giudicante in favore del giudice dell'esecuzione immobiliare presso il foro in epigrafe”. L'intimata non svolge attività difensiva ...

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., essendo soggetto alla disciplina dell'art. 360-*bis* cod. proc. civ. (di cui all'art. 47, co. 1^{lett.a}), della legge 18 giugno 2009, n. 69) – per esservi accolto per manifesta fondatezza, per quanto appresso indicato.

3. – Coi due motivi di ricorso (di violazione o falsa applicazione degli artt. 617 e 480 comma terzo cod. proc. civ. e del vizio motivazionale, il primo; e di violazione e falsa applicazione dell'art. 38 cod. proc. civ. il secondo), congiuntamente esaminati per la loro intima connessione, il si duole dell'erroneità della pronuncia di incompetenza resa dal giudice del tribunale campano, ritenendo sussistente quella del giudice dell'esecuzione del medesimo ufficio.

4. – Per scolastica nozione, all'interno di un medesimo ufficio giudiziario non può però mai essere configurata una questione di competenza (per limitarsi alle più recenti: Cass., ord. 22 novembre



2011, n. 24656, ovvero Cass., ord. 23 settembre 2009, n. 20494; con principio peraltro risalente: v. Cass. 17 dicembre 1973, n. 3417; Cass., ord. 8 febbraio 1993, n. 117; Cass. 23 gennaio 1999, n. 649); e, pertanto, la competenza a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi, appartenente al giudice dell'esecuzione, spetta all'ufficio giudiziario come tale, sicché, esaurita la fase di comparizione delle parti finalizzata all'emissione dei provvedimenti indilazionabili, non è individuabile una legittimazione del giudice dell'esecuzione all'istruzione della causa, dovendosi riconoscere per questa parte all'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., la portata di una norma ordinatoria, la cui violazione, con la cognizione di altro magistrato addetto allo stesso ufficio giudiziario, non ridonda né in nullità della sentenza, né in vizio di incompetenza; lo stesso principio vale con riferimento a tutte le opposizioni esecutive (Cass. 18 settembre 2008, n. 23847).

5. – D'altra parte, quand'anche potesse prospettarsi una non corretta applicazione delle tabelle di ripartizione ed assegnazione degli affari approvate periodicamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, va rimarcato che – a norma del primo comma dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, come modificato sul punto dall'art. 4, comma 19, lett. b), l. 30-07-07, n. 111 – la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati: dal che si conclude che **giammai un giudice può dichiarare la propria incompetenza funzionale ritenendo sussistente quella di altro giudice dello stesso ufficio giudiziario e che la sentenza che invece, inopinatamente, tanto dichiara è radicalmente nulla.**

6. – In definitiva, si propone l'accoglimento del ricorso, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo tribunale, in persona di diverso giudicante, affinché, ritenuta la competenza di quell'ufficio



giudiziario, esamini sotto ogni altro profilo di rito e nel merito la dispiegata opposizione agli atti esecutivi».

Motivi della decisione

II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno depositato memoria o chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio.

III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha mosso alcuna critica osservazione. Del resto, non si configura giammai, con riguardo a diversi magistrati dello stesso ufficio, una questione di competenza, ma – a tutto concedere – altra di ripartizione interna degli affari, a sua volta non suscettibile di integrare una questione di competenza (Cass., ord. 20 luglio 2012, n. 12741; Cass., ord. 22 novembre 2011, n. 24656; Cass. Sez. Un., ord. 31 ottobre 2008, n. 26296; Cass. 30 marzo 2003, n. 5368) o un vizio di costituzione del giudice (Cass. 13 dicembre 199, n. 13980; Cass. 12 novembre 2001, n. 14006; Cass. 5 aprile 2003, n. 5376; Cass. 7 aprile 2006, n. 8174).

IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto e la gravata sentenza cassata, con rinvio allo stesso tribunale, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, addì 5 dicembre 2012.

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROBA

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 21 DIC 2012



Il Funzionario Giudiziario